

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: LICHERI)

Roma, 3 marzo 2020

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (n. 151)

La 14^a Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo in esame è volto ad armonizzare la disciplina penale italiana alla direttiva (UE) 2017/1371, in tema di lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione (cosiddetta direttiva PIF), ed è stato adottato ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018);

ricordato che, a norma dell'articolo 22 del regolamento istitutivo della Procura europea (regolamento (UE) n. 2017/1939), questa è competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui alla direttiva (UE) 2017/1371, quale attuata dal diritto nazionale, indipendentemente dall'eventualità che la stessa condotta criminosa possa essere qualificata come un altro tipo di reato ai sensi del diritto nazionale;

valutato che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 6 luglio 2019 e che la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2019/0279 per mancato recepimento;

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2017/1371,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

a) l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva prevede la punibilità della frode in materia di spese relative ad appalti solo se connotata dal dolo specifico di procurare un ingiusto profitto, mentre nel codice penale italiano la frode in appalti rientra nel reato di truffa, per il quale è invece previsto il dolo generico. Valuti pertanto la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un recepimento maggiormente aderente al dettato della direttiva, anche al fine di evitare possibili problemi in termini di competenza della Procura europea e di funzionamento della cooperazione giudiziaria.

b) la modifica dell'articolo 322-*bis* del codice penale, apportata dall'articolo 1, comma 1, lettera d), dello schema, colma una lacuna del nostro sistema, estendendo la punibilità dei più gravi reati contro la pubblica amministrazione anche alle persone che esercitano pubbliche funzioni nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, «quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione».

c) l'articolo 5, comma 1, lettera c), punto 1, dello schema modifica l'articolo 25-*quinqüesdecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità

Al Presidente
della 2^a Commissione permanente
S E D E

dell'ente per tutti i delitti tributari, connessi con un'evasione IVA superiore a 10 milioni di euro, se commessi anche in parte in territorio di altro Stato membro. La fattispecie prevede quindi non solo i reati caratterizzati da frode, ma anche quelli di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione. Tale estensione appare di dubbia compatibilità con l'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva, che contempla la punibilità per i reati IVA se l'azione o omissione è commessa in «*sistemi fraudolenti transfrontalieri*». Valuti, pertanto, la Commissione di merito, l'opportunità di un recepimento di tale aspetto, maggiormente aderente al dettato della direttiva.

Ettore Antonio Licheri